



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### **Comunicato Ufficiale N.8/TFT del 4/12/2025**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 1°/12/2025  
ha adottato le seguenti:

#### **DELIBERE**

##### **Fasc.094**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.**

##### **prot. 12058/28 pfi 25-26/PM/fi del 5/11/2025**

##### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

1. il sig. **Antonio Petito**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Diego Bosco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
2. il sig. **Gaetano Varricchio**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesse-rato per la società A.S.D. San Leucio del Sannio: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio in occasione dell'incontro A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Diego Bosco attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
3. il sig. **Diego Bosco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Diego Bosco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

4. la società **A.S.D. San Leucio del Sannio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Petito, Gaetano Varricchio e Diego Bosco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: al sig. Antonio Petito, all'epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Gaetano Varricchio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Diego Bosco, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. San Leucio del Sannio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che letti; l'atto di deferimento della Procura Federale, atteso che il calciatore Diego Bosco era in posizione irregolare, in quanto non tesserato nel corso della gara di cui al deferimento, e quindi di accogliere le richieste della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Antonio Petito, all'epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Gaetano Varricchio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Diego Bosco, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. San Leucio del Sannio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. E. Russo**

**Fasc.093**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.**

**prot. 12168/30 pfi 25-26/PM/rm del 6/11/2025**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Pierdomenico Izzo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sidus Rotondi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Pesce nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi alla gara A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Rotondi del 30.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Benito Lostorto**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di diri-gente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi in occasione dell'incontro A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Ro-tondi del 30.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Giuseppe Pesce attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Giuseppe Pesce**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi, alla gara A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Rotondi del 30.11.2024 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sotto-posto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Sidus Rotondi** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pierdomenico Izzo, Benito Lostorto e Giuseppe Pesce così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito e richiedeva per: il sig. Giuseppe Pesce, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica. All'udienza del 1/12/2025 il Presidente Pierdomenico Izzo, munito di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Pierdomenico Izzo,, all'epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Benito Lostorto, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sidus Rotondi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue, ed insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito e richiedeva per: il sig. Giuseppe Pesce, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica. Il Collegio accoglieva le richieste della PF. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giuseppe Pesce, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Pierdomenico Izzo,, all'epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Benito Lostorto, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sidus Rotondi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data **1.12.2025**

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

Avv. E. Russo

**Fasc.092**

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

**prot. 11693/6 pfi 25-26/PM/fi del 31/10/2025**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

la sig.ra **Alberta Canciello**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotata di poteri di rappresentanza della società Football Club Frocaldio S.S.D. a R.L.: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto al calciatore sig. Gerônimo Viscovich, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 270-2024/25 del 24.4.2025, comunicato alla società Football

– la società **Football Club Frocaldio S.S.D. a R.L.** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Alberta Canciello, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig.ra Alberta Canciello, all'epoca dei fatti amministratore unico, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione: per la società Football Club Frocaldio S.S.D. a R.L. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste così come formulate dalla Procura Federale, visti i fatti provati. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la sig.ra Alberta Canciello, all'epoca dei fatti amministratore unico, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione: per la società

**Football Club Frocalfio S.S.D. a R.L. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 600,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Fasc.090**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.**

**prot. 6235/859 pfi 24-25/PM/ag del 8/09/2025**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1) il sig. Aniello MIRANDA,** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara Savoia 1908 FC SSDRL – Academy Mariglianese del 16 febbraio 2025 valevole per il girone D del campionato Under 18 del Comitato Regionale Campania, colpito con un pugno all'orecchio destro il calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Mariglianese con la maglia n. 7 sig. V.A., causandogli una perforazione traumatica della membrana timpanica.

dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il sig. **Aniello MIRANDA**, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate dieci (10) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 18 febbraio 2025 della A.S.D. Academy Mariglianese avete ad oggetto i fatti occorsi in occasione della gara Savoia 1908 FC SSDRL — Academy Mariglianese disputata in data 16 febbraio 2025 e valevole per il girone D del campionato Under 18.

Nella segnalazione appena citata, in particolare, viene segnalata che al quarantesimo minuto del primo tempo il sig. V.A., calciatore minore d'età tesserato per la società A.S.D Academy Mariglianese, ha ricevuto uno schiaffo al volto ed all'orecchio destro da parte di un calciatore della squadra avversaria; l'arbitro, poi, non ha rilevato l'accaduto in quanto volgeva le spalle ai protagonisti di tale episodio ed il sig. V.A., in conseguenza dello schiaffo ricevuto, oltre a non poter proseguire la gara ha subito una perforazione per la cura del quale si è reso necessario un intervento chirurgico.

All'udienza del 1 Dicembre 2025 compariva l'avvocato Visone, difensore del deferito, il quale riportandosi alla memoria difensiva in atti, ribadiva che nel caso di specie si era trattato di uno scontro di gioco non volontario, in quanto il Miranda nel voltarsi impattava con la mano destra sul volto del suo avversario.

Osserva il Tribunale che il deferimento è infondato perché manca la prova certa della responsabilità del deferito.

Ed invero, nel corso delle indagini la Procura Federale ha ascoltato diversi tesserati, i quali, però, tranne uno come si dirà in seguito, hanno reso tutte dichiarazioni "de relato" perché non presenti alla svolgimento della gara.

Anche Allocca Nicola padre del calciatore minorenne Vincenzo, nella sua dichiarazione resa alla Procura Federale, dopo aver precisato di non essere stato presente allo svolgimento della gara in questione, riferiva che il figlio gli aveva detto che, mentre nel corso della gara rientrava da un'azione in attacco, era stato colpito da dietro con un violento schiaffo a mano aperta del difensore Mirante Aniello, a seguito della qual cosa si era accasciato a terra "urlando dal dolore entrando in uno stato confusionale di pianto".

Alla Procura Federale il padre del calciatore dichiarava, poi, che il figlio era rimasto molto provato fisicamente e psicologicamente, per cui, a prescindere dal fatto che era fuori sede, era opportuno evitare sue esposizioni dirette in sede di un procedimento innanzi alla giustizia sportiva.

L'unica dichiarazione non "de relato" è quella di Crispo Francesco, vicepresidente dell' A.S.D Academy Mariglianese, il quale era presente quale dirigente in occasione della partita in questione. Il medesimo ha riferito che nel corso del secondo tempo della gara, dopo una decina di minuti l'attaccante del Savoia,

Mirante Aniello, colpiva da dietro con un pugno a "dita chiuse" l'orecchio destro di Allocca Vincenzo che dopo una rimessa del portiere della Mariglianese si stava portando verso il centrocampo.

Ha, poi, in seguito detto che Allocca cadeva a terra gridando per il forte dolore ed in quel momento l'allenatore della sua squadra si precipitava in campo richiamando l'attenzione dell'arbitro al quale rappresentava l'accaduto.

Sempre secondo la narrazione di Crispo, l'arbitro diceva di non aver visto nulla in quanto girato verso l'azione in corso e Allocca veniva sostituito perché a causa del forte dolore non era in grado di proseguire la gara.

Ad avviso del Tribunale, la dichiarazione resa da Crispo non è attendibile, non tanto perché il medesimo appartiene alla società A.S.D Academy Mariglianese e ha riferito alcuni dati inesatti e divergenti con altre dichiarazioni (Miranda non è attaccante ma difensore, l'episodio per cui si discute si è verificato al 40' del primo tempo e non al secondo tempo, nella segnalazione della società A.S.D Academy Mariglianese e nella dichiarazione del padre del calciatore Allocca il riferimento è ad uno schiaffo all'orecchio e non ad un pugno), ma perché è in contraddizione con quanto dichiarato dall'arbitro nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale.

Ed invero, il direttore di gara, che nel suo referto non ha riferito alcunché circa l'episodio in contestazione, ha confermato di non aver visto nulla, altrimenti sarebbe intervenuto e che nessuno dei presenti ha richiamato la sua attenzione segnalandogli quanto era accaduto alle sue spalle.

Ha, inoltre, anche riferito che neppure negli spogliatoi ha appreso da qualcuno l'esistenza di questo episodio e che non ricorda il motivo della sostituzione di Allocca, il quale è uscito normalmente dal terreno di gioco, mentre Miranda Aniello, che agli atti risulta già ammonito nel primo tempo, è stato sostituito nel secondo tempo.

La dichiarazione del direttore di gara smentisce chiaramente la ricostruzione del dirigente Crispo ed è sicuramente attendibile perché proviene da un terzo neutrale.

Alla luce di quanto precede, appare più attendibile e verosimile la dichiarazione resa dal deferito alla Procura Federale, secondo cui in uno scontro di gioco con l'attaccante Allocca, Miranda che era il suo marcitore nel cercare di fermarlo lo colpiva accidentalmente, senza volere ciò, con il suo braccio destro al suo orecchio.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**Rigetta il deferimento.**

**Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email [amministrazione.campania@ind.it](mailto:amministrazione.campania@ind.it)

**Pubblicato in Napoli, il 04 dicembre 2025**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**